

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
SERVIZIO VI

ISTRUZIONE PROVVISORIA
PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO
CATASTO EDILIZIO URBANO



ROMA
1961

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

° ° °

Istruzione provvisoria per la conservazione del nuovo Catasto
edilizio urbano

° ° °

I - DISPOSIZIONI GENERALI

\$ 1

La conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano ha inizio nel giorno stabilito dal decreto ministeriale di attivazione previsto dall'art.90 del regolamento per la formazione del catasto medesimo, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n.1142.

Dalla stessa data cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente.

A norma dell'art.18 della legge 11 agosto 1939, n.1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n.514, alla conservazione provvede l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Inizio della
conservazione.

\$ 2

La conservazione ha lo scopo di tenere al corrente il nuovo Catasto edilizio urbano in modo continuo introducendo negli atti le variazioni necessarie per porre in evidenza:

- a) le mutazioni rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonchè rispetto alla persona che gode diritti reali sui beni stessi;
- b) le mutazioni nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe;
- c) i fabbricati nuovi nonchè i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta, secondo quanto è specificato al paragrafo 19.

Scopo della
conservazione.

§ 3

Gli atti su cui si registrano le variazioni ai fini della conservazione del Catasto edilizio urbano in ciascun comune sono:

- a) lo schedario delle partite;
- b) lo schedario dei possessori;
- c) lo schedario dei numeri di mappa;
- d) la mappa.

Atti di conservazione.

§ 4

Prima della data stabilita dal decreto ministeriale per l'inizio della conservazione, l'Ufficio tecnico erariale provvede alla pubblicazione, nei modi consueti per gli atti ufficiali, in tutti i comuni della propria circoscrizione, di un manifesto conforme al mod.96 (C.E.U.), del quale inoltre invia copia, invitando il destinatario ad accusare ricevuta, alla Intendenza di Finanza, agli Uffici del Registro e delle Successioni, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette e ai Consigli Notarili.

Manifesto al pubblico.

§ 5

Entro il termine previsto dal paragrafo precedente, l'Ufficio tecnico erariale provvede a consegnare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette una copia dello schedario delle partite e una copia della mappa urbana relativa ai comuni della rispettiva circoscrizione, facendosi rilasciare ricevuta.

Consegna degli atti agli Uffici II.DD. - Loro aggiornamento.

\$ 6

Per quanto non viene trattato in modo specifico nella presente istruzione, si fa riferimento, in via provvisoria e fino a quando non saranno emanati il regolamento e l'istruzione definitiva per la conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano, alle norme dell'istruzione per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni (istruzione XIV, modificata) che siano applicabili alla particolare materia.

Rinvio alle norme della Istruzione XIV.

II - MUTAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA DEL PROPRIETARIO O DEL POSSESSORE

\$ 7

Le mutazioni di cui al punto a) del paragrafo 2 sono segnalate all'Ufficio tecnico erariale dalle domande di voltura.

Domande di voltura.

Le domande di voltura da presentarsi all'Ufficio del Registro o delle Successioni sono compilate su apposito modello a stampa fornito gratuitamente dall'Ufficio stesso, con le modalità indicate dall'art. 9 del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto terreni approvato con R. decreto 8.12.1938, n. 2153.

In relazione però a quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 agosto 1939, n.1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n.514, l'Ufficio del Registro e delle Successioni trasmette all'Ufficio tecnico erariale, anzichè all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente per

territorio, anche le domande relative a soli beni ur-
bani.

\$ 8

Nei casi di passaggi che danno luogo a fraziona-
mento di unità immobiliari, la domanda di voltura
deve essere corredata dalle planimetrie delle uni-
tà variate, redatte in conformità alle norme dello
art.57 del regolamento per la formazione del nuovo
Catasto edilizio urbano, su modello fornito dalla
Amministrazione dello Stato, ovvero su carta traslu-
cida di eguale formato, di norma nella scala 1:200.

Volture che
danno luogo a
frazionamento

\$ 9

Le domande di voltura relative a soli beni urba-
ni che pervengano all'Ufficio tecnico erariale ven-
gono registrate in apposito protocollo, conforme
al mod.97 (C.E.U.) allegato, tenuto dalla sezione
dell'Ufficio addetta alla conservazione del nuovo
Catasto edilizio urbano.

Protocollo del-
le domande di
voltura.

Le domande promiscue sono pure registrate nel
protocollo speciale dalla sezione suddetta, la quale,
però, provvede subito a trasmettere alla Sezione di
conservazione del nuovo Catasto terreni copia di
ciascuna domanda e un estratto degli atti traslativi
per la parte di sua competenza, salvo che non repu-
ti più conveniente estrarre copia della parte di
propria competenza.

\$ 10

L'Ufficio tecnico erariale sottopone, a mano a

Esame domande
di voltura.

mano che gli pervengono, le domande di voltura ad un attento esame inteso a verificare la regolarità della documentazione. Nei casi in cui la documentazione non sia completa, provvede alla regolarizzazione con le modalità prescritte dall'istruzione XIV. Se, in particolare, le planimetrie di unità frazionate non siano riconosciute regolari o non siano state presentate, provvede ai sensi degli art.59 e 60 del Regolamento per la formazione. Ove, invece, nulla abbia da osservare, istituisce, per ciascuna domanda di voltura, un prospetto delle variazioni, conforme al mod.98 (C.E.U.), allegato.

L'impiegato addetto all'esame compila, in base alle risultanze dell'atto di trasferimento:

- il quadro A per le mutazioni che si registrano con la sola modifica della ditta, indicando nella prima colonna il numero della partita interessata, nella seconda la ditta quale risulta intestata in catasto e nella terza la intestazione nuova della ditta che si deve introdurre negli atti;
- il quadro B per le mutazioni che si registrano col trasporto di unità immobiliari o porzioni di unità immobiliari da una partita all'altra mettendo in evidenza, nella prima parte, la corrispondenza tra numeri di partita e ditte, sia per lo scarico che per il carico, e trascrivendo, nella seconda parte, gli elementi censuari delle unità da trasportare con la specificazione se il trasporto è totale o parziale e con l'indicazione del numero della partita da cui e a cui deve essere operato il trasporto.

Qualora si tratti soltanto di unità intere, lo

operatore completa la seconda parte del quadro B con l'indicazione stampigliata "Alla registrazione" dato che le variazioni che in esso figurano, come quelle del quadro A, possono essere introdotte negli atti, salvo circostanze speciali, senza accertamento tecnico.

Se, invece, nel quadro B figurano unità immobiliari da frazionare, dovendosi procedere alla determinazione della consistenza e al classamento delle unità immobiliari derivate, l'operatore appone nel prospetto, conforme a quanto previsto dallo stampato, la stampigliatura "accertamento" e ripete nella prima parte del quadro C i dati censuari delle unità immobiliari per le quali ha apposto nel quadro B l'indicazione di trasporto parziale.

Analogamente appone l'indicazione di accertamento nei casi in cui, per circostanze speciali, la voltura risulti inesequibile a tavolo.

In esito all'esame, le domande di voltura vengono smistate e raccolte in apposite cartelle, distintamente per comune, a seconda che debbano passare alla registrazione o all'accertamento tecnico.

§ 11

Le domande di voltura per le quali non sia necessario alcun accertamento tecnico vengono evase con la registrazione, negli atti di conservazione, dei dati indicati nel quadro A o B del rispettivo prospetto delle variazioni.

Evasione delle domande di voltura.

Per le altre, l'Ufficio dispone l'accertamento tecnico necessario e, in base ai risultati di questo, procede all'evasione con le modalità indicate nel § 29.

III - MUTAZIONI NELLO STATO DEI BENI

\$ 12

In applicazione dell'art.20 della legge 11 agosto 1939, n.1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n.514, ogni variazione nello stato delle unità immobiliari urbane deve essere denunciata all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

Termine per la denuncia delle mutazioni.

\$ 13

Sono obbligate alla denuncia le persone che possiedono l'immobile a titolo di proprietà esclusiva o di comproprietà, ovvero, per esse, quelle che ne hanno la legale rappresentanza.

Obbligati alla denuncia.

Le denunce possono essere fatte anche da un rappresentante o incaricato dall'obbligato senza che debba venire allegato il mandato, la procura o altro documento di delega.

Per gli immobili di proprietà dello Stato l'obbligo della denuncia spetta all'Amministrazione che, alla data indicata nel \$ 12, li ha in uso o in consegna.

\$ 14

Le denunce delle mutazioni nello stato delle unità immobiliari devono essere compilate possibilmente sull'apposito modello a stampa (mod.44) fornito gratuitamente dall'Amministrazione, e devono in ogni

Compilazione delle denunce.

caso indicare i dati di intestazione e di identificazione delle unità immobiliari variate, quali risultano nel nuovo Catasto edilizio urbano, nonché la natura delle variazioni.

Dev'essere compilata una denuncia per ciascuna unità immobiliare variata.

Per le mutazioni che comportino variazione della consistenza dell'unità immobiliare, la denuncia deve essere corredata da una planimetria che rappresenti il nuovo stato dell'unità stessa, redatta nei modi indicati nel precedente paragrafo 8.

§ 15

L'Ufficio tecnico erariale registra le denunce di variazione in ordine di arrivo nel protocollo mod.97 (C.E.U.) e raccoglie le denunce stesse in apposite cartelle distintamente per comune.

Protocollo delle denunce.

§ 16

L'Ufficio sottopone a controllo, a mano a mano che gli pervengono, le denunce di variazione e qualora esse risultino irregolari o incomplete procede con le modalità indicate nel paragrafo 10.

Esame delle denunce.

Ove nulla vi sia da osservare, l'addetto al controllo istituisce per ciascuna denuncia un prospetto delle variazioni mod.98 (C.E.U.) e trascrive nel primo rigo della prima parte del quadro C gli elementi censuari dell'unità immobiliare cui si riferisce la denuncia.

Le denunce così completate vengono smistate e raccolte in apposite cartelle distintamente per

comune.

§ 17

Tutte le denunce di variazione sono sottoposte ad accertamento tecnico.

Evasione delle denunce.

In base ai risultati dell'accertamento si procede all'evasione delle denunce con le modalità indicate nel § 29.

IV - NUOVE COSTRUZIONI - FABBRICATI CHE PASSANO DALLA
CATEGORIA DEGLI ESENTI A QUELLA DEI SOGGETTI ALLA

IMPOSTA

§ 18

A norma dell'art.28 della legge 11 agosto 1939, n.1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n.514, i fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova, che devono considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art.4 della legge medesima, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Obbligo e termine per la dichiarazione delle nuove costruzioni.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

§ 19

Ai sensi del primo comma del paragrafo precedente sono soggetti a dichiarazione tutti i fabbricati nuo

Immobili soggetti a dichiarazione.

vi e le costruzioni stabili nuove di qualunque materia costituite, diversi dai fabbricati rurali quali sono definiti dall'art.39 del regolamento per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano.

Sono da considerarsi costruzioni stabili soggette a dichiarazione anche gli edifici nuovi sospesi o galleggianti stabilmente fissati al suolo.

Ai sensi del secondo comma del paragrafo precedente, sono soggetti a dichiarazione:

- i fabbricati esclusi dall'accertamento generale dei fabbricati urbani a norma dell'art.38 del regolamento per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano, quando venga a cessare la circostanza di destinazione che ne aveva determinato l'esclusione;
- i fabbricati accertati come permanentemente esenti che, per cambiamento di destinazione o di possesso, divengano soggetti all'imposta.

§. 20

Sono obbligate alla dichiarazione le persone che posseggono l'immobile a titolo di esclusiva proprietà o di comproprietà - ovvero, per esse, quelle che ne hanno la legale rappresentanza - alla data in cui l'immobile sia divenuto abitabile o servibile all'uso conforme alla destinazione, ovvero alla data in cui sia venuta a cessare la circostanza di destinazione o di possesso che rendeva l'immobile esente dall'imposta fabbricati.

Obbligati alla
dichiarazione.

La dichiarazione può essere fatta anche da un rappresentante o incaricato dall'obbligato senza che venga allegato il mandato, la procura o altro

documento di delega.

Per i fabbricati di proprietà dello Stato lo obbligo della dichiarazione spetta all'Amministrazione che, alla data prescritta, li ha in uso o in consegna.

§ 21

La dichiarazione deve essere compilata possibilmente su apposito modello a stampa fornito gratuitamente dall'Amministrazione presso gli Uffici tecnici erariali e deve indicare in ogni caso i dati di intestazione, ubicazione, consistenza e destinazione nonché ogni altro elemento concernente sia gli accessori e le dipendenze dell'unità immobiliare sia il titolo di proprietà e i diritti reali di godimento degli intestatari.

Compilazione
della dichiara-
zione.

Dev'essere compilata una dichiarazione per ciascuna unità immobiliare.

Ciascuna dichiarazione deve essere corredata dalla planimetria dell'unità immobiliare redatta nei modi indicati nel paragrafo 8 della presente istruzione.

Nei casi in cui l'unità immobiliare che passa dalla categoria delle esenti a quella delle soggette alla imposta:

- a) sia stata regolarmente dichiarata al nuovo Catasto edilizio urbano e
- b) non abbia subito contemporaneamente mutamenti di destinazione o variazioni di consistenza, l'obbligato, in luogo della dichiarazione corredata dalla planimetria dell'unità immobiliare, presenta una denuncia di variazione con le modalità indicate nel primo comma del paragrafo 14.

§ 22

Le dichiarazioni di nuove costruzioni e le denunce di cui al paragrafo precedente vengono registrate, in ordine di arrivo, nel protocollo mod.97 (C. E.U.) e conservate, con le relative planimetrie, in apposite cartelle, distintamente per comune.

Protocollo del-
dichiarazioni
e delle denun-
ce.

§ 23

L'Ufficio sottopone a controllo, a mano a mano che gli pervengono, le dichiarazioni e le denunce di cui al paragrafo precedente, e qualora esse risultino irregolari o incomplete, procede con le modalità indicate nel paragrafo 10.

Esame delle di-
chiarazioni e
delle denunce.

Ove nulla abbia da osservare, l'addetto al controllo istituisce ed allega:

- a) a ciascuna dichiarazione un prospetto delle variazioni mod.98 compilato nella prima parte del quadro D, relativo alla ditta;
- b) a ciascuna denuncia (mod.44) presentata ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 21 un prospetto delle variazioni compilato nella prima parte del quadro C con l'identificazione dell'unità immobiliare cui la denuncia si riferisce e con l'indicazione "perd.es." (perdita esenzione) nella colonna destinata alla natura della variazione.

§ 24

Nei casi di cui al punto a) del paragrafo precedente, eseguiti gli accertamenti necessari, si procede all'evasione delle dichiarazioni con le modalità indicate nel paragrafo 29.

Evasione di di-
chiarazioni e
denunce.

Le denunce di cui al punto b), si evadono registrando negli atti la perdita dell'esenzione nei confronti dell'unità indicata nel quadro C del relativo prospetto di variazione.

V - VERIFICAZIONE DELLE MUTAZIONI E ACCERTAMENTO DELLE

NUOVE COSTRUZIONI

\$ 25

L'aggiornamento degli atti del nuovo Catasto edilizio urbano viene perseguito in modo sistematico e continuo.

Oggetto e organizzazione delle verificazioni.

A tal fine l'Ufficio raccoglie distintamente per ciascun comune, in apposita cartella, a mano a mano che gli pervengono, le domande di voltura di unità frazionate, le denunce di variazione, le dichiarazioni di nuove costruzioni e di unità da accertare, (riunite a loro volta in cartelle distinte secondo la specie), e dispone le verificazioni nei singoli comuni in relazione al carico di lavoro risultante dalle cartelle stesse.

\$ 26

In ciascun comune dovrà essere eseguita almeno una verifica nel corso di un anno solare.

Modalità delle verificazioni.

In occasione di ogni verifica disposta in un comune, il tecnico incaricato deve eseguire, oltre agli accertamenti inerenti a domande di voltura, denunce di variazioni, dichiarazioni di nuove costruzioni, una perlustrazione intesa ad ac-

certare l'esistenza di variazioni non denunciate e di nuove costruzioni non dichiarate e procedere al riguardo nei modi indicati nel successivo paragrafo 30.

§ 27

Sia che si tratti di volture riguardanti unità immobiliari frazionate, o di denunce di variazione nello stato di unità immobiliari, ovvero ancora di dichiarazioni di unità di nuova costruzione e di unità da accertare, il tecnico incaricato della verificazione provvede, con le modalità e i procedimenti noti dell'Istruzione sull'accertamento e classamento:

Accertamento e classamento.

- al controllo delle planimetrie;
- all'accertamento e classamento delle unità immobiliari da iscrivere in catasto, nonché alla compilazione, per ciascuna di esse, del mod.5;
- all'aggiornamento, ove occorra, della mappa urbana;
- all'acquisizione di ogni altra notizia utile ai fini dell'accatastamento delle unità in esame.

§ 28

Nelle operazioni di accertamento e classamento indicate nel paragrafo precedente, il tecnico terrà presente che le unità derivate da frazionamento o fusione possono differire da quelle originarie nei dati di classamento e che i relativi elementi censuari di consistenza e rendita non sono vincolati al bilancio con gli analoghi elementi

Completamento dei prospetti delle variazioni in base agli accertamenti.

delle unità originarie.

In base ai risultati degli accertamenti eseguiti il tecnico compila per ciascuna domanda di voltura che implichi frazionamento di unità immobiliari e per ciascuna denuncia di variazione nello stato di unità immobiliari, la seconda parte del quadro C del relativo prospetto delle variazioni e, per ciascuna dichiarazione di unità di nuova costruzione o di nuovo accertamento, il quadro D del relativo prospetto delle variazioni.

Nel caso di una unità immobiliare che si fraziona il tecnico compila la seconda parte del quadro C indicando di seguito alla identificazione della unità oggetto di variazione, nell'apposita colonna, la natura della variazione con la sigla "fraz." (frazionamento) e di seguito ancora, in righe successive, i dati censuari delle unità derivate in numero eguale alle porzioni in cui l'unità originaria è stata divisa.

Qualora venga richiesto dall'interessato o si debba riconoscere che una porzione dell'unità frazionata deve essere fusa con altra unità immobiliare, il tecnico traccia di seguito ai dati censuari dell'ultima unità derivata, nella colonna intitolata "eccedenza" il segno + ad indicare che procede alla fusione della porzione residua con altra unità immobiliare. Dopo di ciò trascrive nella prima parte del quadro gli elementi censuari dell'unità da variare per fusione, indica la natura della variazione con la sigla "fus." (fusione), trascrive di seguito gli elementi censuari dell'unità derivata dalla fusione di quella accanto indicata con la porzione residua dell'unità frazionata e traccia

nella colonna intitolata "eccedenza" il segno = ad indicare che l'operazione complessa di frazionamento e fusione è chiusa.

Quando la variazione consiste nella fusione di due o più unità immobiliari, il tecnico collega con una graffa le unità che devono essere fuse indicate nella prima parte del quadro, indica con la sigla "fus" la natura della variazione e scrive di seguito in corrispondenza della parte centrale della graffa, nella seconda parte, gli elementi censuari dell'unità derivata.

Se la variazione consiste in aumento o diminuzione di consistenza di una unità immobiliare rispettivamente per nuova costruzione o demolizione il tecnico indica nell'apposita colonna la natura della variazione rispettivamente con le sigle "aum. cons." oppure "dim.cons." e di seguito gli elementi censuari dell'unità variata.

Per le unità di nuova costruzione o di nuovo accertamento il tecnico compila il quadro D del prospetto, indicando gli elementi censuari dell'unità, la partita e la causale dell'accertamento con le sigle "N.C." o "F.R." o "F.E." a seconda che trattisi di nuova costruzione, di fabbricato rurale che diventa urbano o di fabbricato esentato o escluso dall'accertamento generale.

§ 29

In evasione alle domande di voltura con frazionamento, denunce di variazione, dichiarazioni di nuove costruzioni sottoposte ad accertamento tecnico l'Ufficio notifica a mezzo di mod.84, a cia-

Notifica degli accertamenti e registrazione delle variazioni.

scuna ditta interessata, i risultati dell'accertamento stesso.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica senza opposizione degli interessati, l'Ufficio dispone la registrazione definitiva delle variazioni negli atti di conservazione.

Qualora, invece, gli interessati presentino reclamo nei termini prescritti, la registrazione delle variazioni viene eseguita a contenzioso concluso in base alla decisione della commissione censuaria che ha deliberato in via definitiva sulla controversia.

Nel caso che la controversia sia sorta in seguito a frazionamento di unità immobiliari si procede alla notifica separata nei confronti delle singole parti interessate e alla registrazione indipendente delle variazioni riguardanti le parti medesime.

I vari stadi dell'evasione vengono annotati nel mod.98, secondo le indicazioni del modello stesso.

§ 30

Il tecnico incaricato di eseguire verificazioni quando riscontri l'esistenza di unità immobiliari urbane non dichiarate o di variazioni non denunciate nello stato di unità immobiliari accertate, provvede agli accertamenti necessari e compila i prospetti delle variazioni da introdurre in conseguenza di essi negli atti.

Accertamenti di ufficio.

Correlativamente a ciascun prospetto di variazioni, l'Ufficio compila una denuncia di variazione (mod.44), la registra nel protocollo mod.97 e

notifica alle ditte interessate le variazioni accertate con mod.84; successivamente procede alla introduzione negli atti delle variazioni stesse con le modalità indicate nel precedente paragrafo.

L'Ufficio inoltre contesta con le modalità di rito le ammende previste dalla legge per le omesse dichiarazioni o denunce.

§ 31

Qualora in sede di classamento di una nuova unità immobiliare il tecnico incaricato constati che essa ha caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali da non poter essere classata con riferimento al vigente quadro delle categorie e classi, attribuisce all'unità medesima la categoria e la classe di merito più vicine a quella dell'unità in esame e propone l'integrazione del quadro stesso indicando la categoria e classe che a suo giudizio dovrebbe essere attribuita alla unità medesima.

Inadeguatezza
del quadro
delle categorie
e classi.

§ 32

Qualora in relazione al numero delle segnalazioni di cui al paragrafo precedente l'Ufficio tecnico erariale ravvisi la necessità di provvedere alla integrazione del quadro delle categorie e classi di un comune, ne formula motivata proposta alla Direzione Generale. Avuto l'assenso di questa dispone le operazioni necessarie e provvede all'integrazione del quadro e alla determinazione delle tariffe delle nuove categorie e classi istituite con le modalità prescritte dalla legge e dal regolamen-

Integrazione
del quadro
delle categorie
- Tariffe
relative.

to per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano.

VI - REGISTRAZIONE DELLE VARIAZIONI

\$ 33

Le modifiche da introdurre negli atti devono risultare sempre da un prospetto delle variazioni (mod.98) regolarmente compilato e vistato dal Capo Sezione, quale che sia la causa da cui trae origine la variazione stessa (domanda di voltura, denuncia di variazione, dichiarazione di nuova costruzione o di unità da accertare).

Prospetto delle variazioni.

Nei casi in cui la variazione diventi definitiva attraverso un procedimento contenzioso, l'ufficio sostituisce i dati da esso inseriti nei prospetti C o D cancellandoli con una linea rossa e scrivendo nell'interlinea quelli stabiliti dalla Commissione censuaria che ha deliberato in via definitiva.

\$ 34

La registrazione delle variazioni viene effettuata trascrivendo nelle schede di partita quanto risulta, per ciascuna mutazione, dal relativo prospetto mod.98.

Atti in cui si esegue la registrazione.

In relazione alle variazioni introdotte nello schedario delle partite si provvede agli aggiornamenti necessari dello schedario dei possessori, dello schedario dei numeri di mappa e della mappa urbana.

§ 35

Lo schedario delle partite è conservato in doppio esemplare: la matrice in carta trasparente da utilizzarsi per la formazione di copie eliografiche e l'esemplare in carta normale (quello stesso in cui sono state effettuate le operazioni di preconservazione) da utilizzarsi per il servizio corrente.

Registrazione
nelle schede
delle partite.

La registrazione delle variazioni viene eseguita a macchina contemporaneamente sui due esemplari di ciascuna scheda di partita (mod.55) ovvero, quando ciò non sia possibile, prima nell'esemplare destinato al servizio corrente e poi nella matrice.

La registrazione deve essere effettuata con la osservanza delle norme specificate nei paragrafi seguenti.

§ 36

Si registrano con la sola modifica della ditta le mutazioni che riguardano l'intera partita, come nei seguenti casi:

Mutazioni che
si registrano
con la sola mo-
difica della
ditta.

- 1) Passaggio di tutti i beni da una ditta ad un'altra ditta.

Si cancellano, con sovrapposizione di una sottile linea in rosso, i nominativi che costituiscono la ditta cedente, e di seguito agli stessi si iscrivono in nero (uno sotto l'altro e con le solite modalità) i singoli nominativi della ditta nuova.

A fianco di ciascuno dei nominativi cancellati

e di ciascuno di quelli nuovi iscritti, si indica - nell'apposita colonna - il numero d'ordine della motivazione inserita nel quadro di destra.

In modo analogo si procede quando, pur mancando un trasferimento di diritti, occorra sostituire per altra ragione qualche nominativo intestato, come ad es. quello del tutore, amministratore, ecc., ovvero la dicitura provvisoria "figli nascituri" con il nome dei nati.

2) Cessione di quote di còmproprietà (a terzi o a cointestati).

Si cancellano in rosso i nomi dei cedenti tutta la propria quota, e si aggiungono in nero, nelle successive disponibili righe, gli eventuali (cessione a terzi) nuovi nominativi.

Si cancellano altresì tutte le quote variate (cessione parziale a terzi, cessione parziale o di tutta la quota a cointestati), ed a fianco di ciascuna di esse e dei nuovi nominativi si scrivono le nuove quote.

Per quanto riguarda le quote si avverte che non è necessario - ad ogni variazione - ridurre tutte le quote intestate (variate o non) al nuovo minimo comune denominatore; è indispensabile invece assicurarsi che l'insieme delle quote cedute col trasferimento in esame (sommato con l'eventuale quota che esplicitamente risulti rimasta in possesso del cedente) eguagli la primitiva quota che risultava intestata in atti.

3) Costituzione di usufrutto.

Nel primo rigo disponibile si iscrive il nome

dell'usufruttuario (ovvero in righi successivi se trattasi di più usufruttuari), facendolo seguire dall'indicazione di tale qualifica, eventualmente abbreviata (usuf.) e , nei righi successivi dal nome dei titolari della nuda proprietà. A fianco di esso, e di ciascuno dei cedenti l'usufrutto, si scrive il numero d'ordine della motivazione.

4) Cessione di proprietà con riserva di usufrutto.

A fianco di ciascuno dei cedenti si scrive la dicitura "usufruttuario", separandola dal nome con un trattino in nero.

Nei successivi righi disponibili si segnano i nomi dei nuovi proprietari. A fianco di tutti i nominativi si scrive il numero d'ordine della motivazione.

5) Riunione d'usufrutto.

Basta, in questo caso, cancellare il nominativo dell'usufruttuario e scrivere a fianco di esso, ed a fianco di ciascuno dei proprietari, il numero d'ordine della motivazione.

6) Trasferimento di proprietà, previa riunione di usufrutto.

E' il caso in cui, con il medesimo atto, il titolare della nuda proprietà acquista la piena proprietà e la cede ad altri.

In tal caso si esegue prima la voltura relativa alla riunione d'usufrutto come al n.5), e poi quella della cessione della piena proprietà.

Le due volture devono avere nella scheda due distinte motivazioni, da contraddistinguere con due numeri consecutivi.

\$ 37

Avvertenze
particolari.

Per tutte le mutazioni che si registrano con la sola modifica della ditta, ai sensi del paragrafo precedente, si deve aggiornare, quando occorra, nell'apposito spazio a destra, il nominativo del primo intestato.

Per tali mutazioni talvolta, sebbene poco frequentemente, può capitare che le righe riservate alla ditta (18 nel modello normale, 36 nel modello 55 A) dopo un certo tempo risultino tutte occupate. In tal caso, per le ulteriori mutazioni della ditta, si dovrà utilizzare l'analogo spazio delle successive schede della medesima partita, se esistono, ovvero di altra scheda appositamente aggiunta a tal fine alla partita stessa.

Si dovrà inoltre scrivere in rosso nella prima scheda, all'ultimo rigo dello spazio riservato alla ditta, la dicitura: "La ditta segue alla scheda n.2".

Può anche capitare che, a seguito dell'aggiornamento della intestazione di una partita, ne risulti una ditta che figura già intestata in altra partita. In tal caso, occorre (dopo aver effettuato nella scheda oggetto della mutazione - con le modalità sopra indicate - le variazioni occorrenti) provvedere a spegnere una delle due partite egualmente intestate, trasportando le unità immobiliari da una scheda all'altra.

Sulla scheda da cui si effettua il trasporto si scriverà in rosso la parola "Spenta". A fianco delle unità immobiliari trasportate si indicherà il

numero d'ordine della motivazione di trasporto (numero che nella scheda di carico è diverso, generalmente, da quello della scheda di scarico).

Le schede spente devono essere mantenute nello schedario allo stesso posto che occupavano quando erano accese.

Di due schede aventi la medesima intestazione si spegnerà, di regola, quella che ha minore spazio disponibile per la ditta, salvo che il numero delle unità immobiliari da trasportare sia così grande da far preferire di spegnere l'altra scheda.

In relazione a quanto sopra si prescrive che, quando si introducono variazioni in una ditta, lo operatore debba sempre assicurarsi, sfogliando gli schedari mod. 56 e 55, se si è verificato o no il caso prospettato.

\$ 38

1) Passaggio di intere unità immobiliari da una partita ad altra partita (già esistente o da formarsi).

Nella partita di scarico si cancellano, con una sottile linea in rosso che va dall'inizio della colonna 4 al termine della colonna 20, le unità immobiliari da scaricare ed il rigo dei totali. Nel rigo ad esso successivo si scrivono i nuovi totali.

A fianco dei nuovi e dei vecchi totali, e di ciascuna delle unità immobiliari cancellate, si scrive nella colonna 1 il numero d'ordine della motivazione. Per ciascuna delle unità immobiliari cancel-

Mutazioni che si registrano trasportando unità immobiliari da una partita ad un'altra.

late si scrive inoltre, nella colonna 3, la partita alla quale essa viene trasportata (partita di carico).

Nella partita di carico (che, se non è già accesa, viene appositamente istituita con una nuova scheda da contrassegnare col numero di partita immediatamente successivo a quello dell'ultima partita esistente) si trascrivono le unità immobiliari con i relativi dati, si cancellano gli eventuali vecchi totali, si scrivono i nuovi totali e si inseriscono i dati delle colonne 1 (numeri di ordine della motivazione) e 2 (numero della partita di provenienza).

- 2) Passaggio di porzioni di unità immobiliari (frazionamenti) da una partita ad un'altra.

Si scarica l'unità immobiliare da frazionare, e le unità immobiliari derivate si caricano direttamente nelle partite cui sono destinate.

Per il rimanente lo scarico dei mappali originali ed il carico di quelli derivati si effettua con le stesse modalità di cui al n.1).

- 3) Cessione di beni da una ditta a due o più ditte.

I trasporti avvengono come ai numeri 1) e 2), ed a fianco di ogni unità immobiliare trasportata alle altre partite si scrive il numero d'ordine della unica motivazione di scarico.

- 4) Cessione di beni da due o più ditte ad una ditta sola.

Si eseguono i trasporti come al numero 3) con l'avvertenza che alla partita di carico, a fianco

di ciascuna unità immobiliare trasportata, si scrive il numero d'ordine dell'unica motivazione di carico.

5) Permuta di beni.

Sia lo scarico che il carico di ogni unità immobiliare nella partita si esegue, come al solito, scrivendo a fianco delle unità immobiliari caricate e scaricate il numero d'ordine dell'unica motivazione di carico e di scarico.

§ 39

Le mutazioni nello stato dei beni e nelle loro rendite comportano, di regola, lo scarico di mappali ed il loro successivo carico, con nuove caratteristiche, nella stessa partita.

Mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili e nelle loro rendite.

Le registrazioni si eseguono con modalità analoghe a quelle previste nel paragrafo precedente.

Similmente si opera (salvo che manca l'operazione di scarico) anche per le nuove costruzioni e per il passaggio di fabbricati (o porzioni) dal Catasto Terreni al Catasto Urbano, o comunque dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta, ricordando però di scrivere in tal caso nella colonna 2 la dicitura N.C. (Nuova Costruzione) o F.R. (Fabbricato Rurale), o F.E. (Fabbricato esente o escluso).

§ 40

Per la numerazione delle unità derivate da frazionamento o da fusione si osservano le norme già note dettate dall'Istruzione sull'attivazione del nuovo Catasto edilizio urbano.

Numerazione delle unità derivate da frazionamento o fusione di unità immobiliari

§ 41

Di ciascuna mutazione si deve indicare la causa utilizzando, come si è visto nei paragrafi precedenti, la porzione di destra della scheda di partita. Devono restare disponibili le colonne destinate all'iscrizione di beni nel libro fondiario e quelle destinate alla registrazione degli estremi del decreto del giudice, colonne che sono state predisposte in vista della probatorietà del Catasto edilizio urbano.

Motivazione
delle mutazioni.

Scritto nelle colonne apposite il numero di ordine della motivazione, si annotano nelle due colonne successive, destinate alla nota di variazione o di voltura, il numero e la data del prospetto delle variazioni mod.98 in base al quale viene fatta la registrazione.

Infine nella parte intitolata "altre indicazioni" si indicherà la motivazione della mutazione con una formula appropriata al caso particolare scelta nel formulario allegato alla presente istruzione.

VII - STATISTICA DELLE VARIAZIONI

§ 42

Eseguita la registrazione delle variazioni negli atti di conservazione, tutti i prospetti delle variazioni passano al reparto che provvede in modo continuo alla statistica delle variazioni.

Statistica del
variazioni.

§ 43

Bilancio delle
variazioni.

Gli operatori addetti a tale lavoro compilano la sezione del quadro C di ciascun prospetto delle variazioni intitolata "bilancio delle variazioni" e quindi passano i prospetti stessi agli operatori che curano la compilazione delle schede statistiche.

Il bilancio delle variazioni si esegue confrontando fra di loro la prima e la seconda parte (eventualmente rettificata a seguito di procedimento contenzioso) del quadro C ovvero trasportandovi i dati che figurano nel quadro D al fine di mettere in evidenza, per ciascuna categoria e classe, le variazioni in più o in meno, conseguenti alle mutazioni registrate, nel numero delle unità, nella consistenza e nella rendita catastale.

§ 44

Scheda statistica.

Per ciascuna categoria esistente in un comune si istituisce una scheda statistica conforme al mod. 99 (C.E.U.) allegato.

Nel primo rigo, in corrispondenza di ciascuna classe si annota nelle rispettive caselle, l'ammontare del carico delle variabili considerate (numero delle unità immobiliari, consistenza catastale e rendita catastale) quale risulta all'inizio della conservazione o dopo un'operazione di bilancio.

Nei righi successivi si annotano, a mano a mano che pervengono all'operatore i prospetti delle variazioni, gli elementi che figurano nell'ultima parte del quadro C di ciascuno di essi, segnando in corrispondenza della classe interessata di una determinata categoria,

nella prima colonna il numero distintivo del prospetto delle variazioni e nelle tre colonne successive le variazioni in + o - delle variabili considerate.

Così operando, volendo conoscere la situazione a una certa data, basta, per ciascuna variabile, sommare al carico i dati della colonna positiva e detrarre quelli della colonna negativa.

\$ 45

Dopo l'introduzione delle variazioni nella scheda statistica, i prospetti delle variazioni vengono archiviati in rigoroso ordine numerico distintamente per comune e per anno.

Archiviazione
dei prospetti
delle variazioni.

L'archiviazione, al pari della registrazione, avviene in base a conforme disposizione del Capo Sezione che a tal fine firma il prospetto in calce al relativo dispositivo.

Il materiale collocamento in archivio è fatto dall'archivista che prima provvede allo scarico della operazione cui il prospetto si riferisce, nel protocollo.

VIII - AGGIORNAMENTO DELLA COPIA DEGLI ATTI PRESSO GLI

UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE

\$ 46

Ogni qualvolta una scheda delle partite mod.55 viene variata, si provvede ad estrarre copia eliografica della scheda stessa destinandola all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio.

Aggiornamento
dello schedario dei possessori.

Le copie così formate vengono trasmesse subito al-

l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente.

Similmente si opera per le schede di nuove istituzione.

\$ 47

L'invio delle copie delle schede delle partite di cui al paragrafo precedente a ciascun Ufficio distrettuale delle imposte dirette viene effettuato con elenco di trasmissione in cui per ciascun comune deve essere indicato il numero delle schede trasmesse e il numero di partita di ciascuna di esse.

Spedizione
schede varia¹

L'elenco viene compilato in doppia copia di cui una deve essere restituita dall'Ufficio a cui viene trasmessa, in segno di ricevuta.

\$ 48

Periodicamente in relazione all'entità e frequenza delle variazioni gli Uffici tecnici erariali trasmetteranno agli Uffici distrettuali delle imposte dirette copia dei fogli della mappa urbana che hanno subito variazioni, debitamente aggiornata. La trasmissione sarà effettuata con le modalità indicate al paragrafo precedente.

Aggiornamento
copia mappa
urbana.

IX - DEGLI ESTRATTI, DELLE COPIE E DEI CERTIFICATI CATASTALI

\$ 49

Gli estratti, le copie ed i certificati catastali possono riguardare tutto ciò che è contenuto negli atti che costituiscono il nuovo Catasto edilizio urbano, indicati nel paragrafo 3.

Oggetto degli
estratti, delle
copie e dei
certificati
catastali.

\$ 50

Gli estratti, le copie ed i certificati catastali si rilasciano a chiunque ne faccia domanda all'Ufficio tecnico erariale o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune in cui è sito l'immobile oggetto di certificazione catastale.

Aventi diritto al rilascio di estratti, copie e certificati catastali.

\$ 51

Le copie delle planimetrie delle unità immobiliari urbane possono essere rilasciate soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.

Copia delle planimetrie.

\$ 52

A norma dell'articolo 2/18 del D.L. 8 aprile 1948, n.514, i comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia delle mappe del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo Catasto edilizio urbano.

Agevolazioni concesse ai comuni.

\$ 53

I certificati storici catastali sono rilasciati dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette per il periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo Catasto edilizio urbano e dagli Uffici tecnici erariali per il tempo successivo.

Certificati storici catastali.

§ 54

I possessori, per ottenere il collegamento del vecchio col nuovo catasto, possono rivolgersi agli Uffici tecnici erariali facendone domanda in doppio esemplare, di cui uno in carta semplice, con l'indicazione dei numeri di mappa del vecchio catasto e di quelli corrispondenti del nuovo ed allegando inoltre un estratto autentico della mappa urbana conservata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Collegamento del vecchio col nuovo catasto.

Gli Uffici tecnici erariali, fatti gli opportuni riscontri, restituiscono ai richiedenti l'esemplare in carta da bollo della domanda, con vidimazione indicante la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione (Visto per la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione), mentre l'esemplare in carta semplice viene archiviato per comune.

§ 55

In sede di rilascio di estratti, copie e certificati catastali e per la consultazione degli atti, dovrà provvedersi alla riscossione dei diritti catastali e dei tributi speciali in base alle disposizioni di legge in vigore.

Diritti catastali e tributi speciali.

Le copie delle planimetrie delle unità immobiliari urbane sono assimilate, ai fini anzidetti, a copie di atti catastali. Per esse deve procedersi, oltre che alla riscossione dei diritti catastali e dei tributi speciali, anche al recupero del costo della carta eliografica nella misura stabilita con disposizione particolare.

Roma, li 13 dicembre 1961

IL MINISTRO

